

CIRCOLARE

FISCALE E TRIBUTARIA

A cura dello Studio Manetti Consulting

LA RASSEGNA DI OGGI 27/09/23

La Newsletter in formato pdf per i clienti dello studio Manetti Consulting, in collaborazione con Contres srl

- *Indirizzo pec non risultante dai pubblici registri: notifica della cartella legittima*
- *CDM: misure contro il caro-prezzi e di sostegno alle famiglie e alle imprese*
- *La rinuncia del socio nei confronti della società*

I vostri successi, sono le nostre vittorie

Il ricorso ben può essere notificato anche a mezzo P.E.C. dal contribuente presso la sede legale della concessionaria

L'indicazione nel testo dell'avviso di accertamento notificato al contribuente dei recapiti - quali gli indirizzi PEC- per la notifica di eventuali ricorsi alla concessionaria del servizio di accertamento e riscossione non ha carattere vincolante per il contribuente, il quale conserva la facoltà di notificare il ricorso per l'impugnazione dell'avviso di accertamento dinanzi al giudice di tributario secondo le modalità fissate, in linea generale, dal combinato disposto degli artt. 16, comma 2, e 17 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché degli artt. 137 ss. cod. proc. civ., il ricorso ben può essere notificato (anche a mezzo p.e.c.) dal contribuente presso la sede legale della concessionaria del servizio di accertamento e riscossione, non essendo essa affetta da alcun vizio di nullità (ancorché sanabile).

(Corte di Cassazione, sez. trib., ordinanza n. 19584 del 10 luglio 2023)

CDM: misure contro il caro-prezzi e di sostegno alle famiglie e alle imprese

Il Consiglio dei Ministri si è riunito lunedì 25 settembre 2023, a Palazzo Chigi, per approvare le seguenti misure:

MISURE CONTRO IL CARO-PREZZI E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE E ALLE IMPRESE

Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio (decreto-legge).

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio.

Di seguito alcune delle misure previste.

SOSTEGNO AL POTERE DI ACQUISTO DELLE FAMIGLIE E ALLE GIOVANI COPPIE

Si prorogano anche per il 4° trimestre 2023, fino al 31 dicembre 2023:

- la riduzione delle bollette dell'energia elettrica e del gas a favore dei nuclei familiari economicamente più disagiati (con ISEE fino a 15mila euro o fino a 30mila euro se con 4 figli) o con componenti in condizioni di salute gravi, in modo tale che i livelli obiettivo di riduzione della spesa siano pari al 30% sull'energia elettrica e del 15% sul gas attualmente praticata;
- l'azzeramento degli oneri di sistema relativi al gas naturale;
- la riduzione dell'aliquota IVA al 5% per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali e per le forniture di servizi di teleriscaldamento e per le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano.

Inoltre,

- si integra il beneficio di riduzione delle bollette di energia elettrica e gas con un contributo straordinario alle spese di riscaldamento per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023 e si consente l'uso della social card (oggi utilizzata per l'acquisto di generi alimentari dai nuclei familiari con ISEE fino a 15 mila euro) anche per l'acquisto di carburanti: a tal fine

le risorse destinate alla social card sono incrementate di 100 milioni di euro.

- Si incrementa di 12 milioni di euro il fondo destinato all'attribuzione di un buono da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale o di trasporto ferroviario nazionale, spettante alle persone fisiche che, nell'anno 2022, abbiano conseguito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.
- Si incrementa di 7,5 milioni di euro il fondo destinato alle borse di studio per l'accesso agli studi universitari, così da garantire anche gli studenti idonei non beneficiari nelle graduatorie degli enti regionali.

SALVATAGGIO DI PICCOLI ESERCIZI COMMERCIALI

Le nuove norme consentono di esercitare, entro il 15 dicembre 2023, il ravvedimento operoso per la violazione di alcuni obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi – avvenuta tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023 – regolarizzando la posizione con il pagamento previsto dalla legge ed evitando di incorrere nelle sanzioni accessorie della sospensione della licenza o dell'attività.

SOSTEGNO ALLE IMPRESE

Si modifica il regime delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica (cosiddette “imprese energivore”), prevedendo, tra l'altro, i presupposti di accesso al regime agevolativo a decorrere dal 1° gennaio 2024 e il superamento del sistema degli scaglioni per la modulazione del beneficio - in funzione dell'intensità elettrica delle singole imprese - a favore di un valore unico per tutte le imprese che versino in determinate condizioni.

TUTELA DEL RISPARMIO ASSICURATIVO

Le imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale in Italia che, nell'esercizio in corso, acquisiscano il compendio aziendale di un'impresa di assicurazione posta in liquidazione coatta amministrativa potranno registrare, in sede di rilevazione iniziale, gli attivi finanziari riferiti alle gestioni separate dell'impresa in liquidazione al “valore di carico alla data di trasferimento” invece che “al prezzo di cessione”.

TRASPORTO AEREO

Tenuto conto che è sorto un contrasto giurisprudenziale in merito al fatto che vi sia o meno una discontinuità aziendale tra Alitalia-Società Aerea Italiana e ITA-Italia Trasporto

Aereo S.p.a., e considerato che tale incertezza è suscettibile di determinare riflessi negativi sia sui rapporti giuridici sia sulla finanza pubblica, si è ritenuto necessario approvare una norma interpretativa che, in coerenza con le decisioni della Commissione europea, esclude che nel passaggio da Alitalia a ITA vi sia continuità fra le due aziende.

(Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 51 del 25 Settembre 2023)

La rinuncia del socio nei confronti della società al credito riguardante interessi senza obbligo di tassazione

Reddito d'impresa: Niente incasso giuridico se il socio rinuncia al credito dal 2015.

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 16595 del 2023, si pronuncia in merito al trattamento fiscale da applicare in caso di rinuncia, operata da un socio nei confronti della società, al credito avente ad oggetto interessi maturati su finanziamenti erogati nei confronti di una società partecipata.

In tema di imposte sui redditi di capitale - in ragione di quanto previsto dall'art. 88, co. 4- bis, dall'art. 94, co. 6, e dall'art. 101, co. 5, del TUIR, a seguito delle modifiche di cui all'art. 13 della L. n.147 del 2015 - la rinuncia, operata da un socio nei confronti della società, al credito avente ad oggetto interessi maturati su finanziamenti erogati nei confronti di una società partecipata, non comporta l'obbligo di sottoporre a tassazione il relativo ammontare e di operare, ai sensi dell'art. 26, co.5, del D.P.R. n.600 del 1973, la ritenuta fiscale, cui la società sarebbe tenuta quale sostituto d'imposta, avendo le nuove disposizioni rimediato all'asimmetria fiscale o "salto d'imposta" di cui al precedente regime.

(Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza n. 16595 del 12 giugno 2023)